

Roma, 11 Giugno 2019

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Notiziario n.28  
Stagione 2018/2019**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di Under 17/B. Omologazione gare.

**SPORT TEAM 2000 - EMPOLUM 1983 del 09/06/2019 Under 17/B**

Ammenda di euro 1000,00 alla Società SPORT TEAM 2000 ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera A) b) del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 29/02/2016, per contegno reiteratamente irrispettoso ed ingiurioso, lesivo dei più elementari e basilari principi di lealtà sportiva ad opera di un suo sostenitore, il quale al termine dell'incontro minacciava pesantemente il giudice arbitro di aggressione fisica brandendo una cinta.

L'ammenda viene irrogata in ragione del comportamento degli atleti della stessa società, i quali al termine dell'incontro si lasciavano andare a gravissimi atti di intemperanza, prendendo a calci le sedie, i birilli ed lanciando ovunque qualsiasi cosa fosse a loro disposizione.

Sospensione da qualsiasi attività sottoposta a controllo federale ai sensi dell'art. 27 comma 1 Lettera B) b) del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 29/02/2016 per **anni 2 (due)** al giocatore Leonardo TRENTO tessera 411074 (SPORT TEAM), per aggressione fisica consumata in danno dell'arbitro designato al termine dell'incontro, accompagnata dall'impiego di frasi reiteratamente ingiuriose ed offensive. Al predetto atleta viene inibita qualsiasi tipo di attività con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento disciplinare fino al termine del

periodo di sospensione irrogato.

Squalifica ai sensi dell'art. 27 comma 1 Lettera B) e) del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 29/02/2016 per **6 (turni)** al giocatore Cristian MAGLIOCCO (SPORT TEAM 2000) tessera 447709, per uso di linguaggio irrispettoso, minaccioso ed ingiurioso, aggravato dalla reiterazione. Al predetto viene inibita qualsiasi attività intermedia fino alla integrale espiazione della sanzione disciplinare irrogata.

Squalifica ai sensi dell'art. 27 comma 1 Lettera B) e) del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 29/02/2016 per **3 (turni)** al giocatore Luca ORLANDELLA (SPORT TEAM 2000) tessera 560395, per uso di linguaggio irrispettoso ed offensivo accompagnato da gesti eloquenti. Al predetto viene inibita qualsiasi attività intermedia fino alla integrale espiazione della sanzione disciplinare irrogata.

### Omologazione gare

Il Giudice Sportivo Regionale (su delibera del Presidente del Coni n. 138/72 del 30/09/2014), ha omologato le gare di tutte le discipline oltre la pallanuoto svoltesi fino alla data odierna.